



# COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 9 Del 26-01-2023

**Oggetto: Incarico legale per controversia Invito alla negoziazione assistita ex art 2 e ss DL 132/2014 per azione di risarcimento danni e difesa in giudizio -atto di indirizzo**

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 17:50 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>Di Sabato Vincenzo</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Di Pietro Gerardo</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Caputo Lucia</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza della seduta: Dott. Vincenzo Di Sabato in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Comunale Dott. Carmine Robert La Mura.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la delibera di GC n. 48 del 21/04/2022 di approvazione del Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale;

**ATTESO** che:

- Il Sindaco, e il Segretario Comunale sono presenti in sede mentre l'Assessore Di Pietro è collegato in modalità telematica;
- lo svolgimento della seduta è regolare, pertanto, è possibile constatare la certa e incontrovertibile volontà della Giunta Comunale di approvare il contenuto della proposta di deliberazione;
- sia gli assessori che il Segretario Generale hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare e trasmettere documenti.

**VISTA** la proposta di delibera allegata, formulata dal Responsabile del Servizio interessato e avente ad oggetto: ***“Incarico legale per controversia Invito alla negoziazione assistita ex art 2 e ss DL 132/2014 per azione di risarcimento danni e difesa in giudizio -atto di indirizzo”***.

**ACCERTATA** la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

**RITENUTA** la suddetta proposta meritevole di approvazione;

**CON VOTAZIONE**, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** l'unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: ***“Incarico legale per controversia Invito alla negoziazione assistita ex art 2 e ss DL 132/2014 per azione di risarcimento danni e difesa in giudizio -atto di indirizzo”*** così come formulata dal Responsabile del Servizio interessato che qui si intende integralmente ripetuta.

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati, per gli adempimenti necessari e consequenziali.

**Successivamente**, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto con separata votazione, viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgv. n. 267/2000.



**Proposta n. 8**

**Oggetto:**

***Incarico legale per controversia Invito alla negoziazione assistita ex art 2 e ss DL 132/2014 per azione di risarcimento danni e difesa in giudizio -atto di indirizzo.***

**Il Responsabile del Servizio**

Visto l'art. 48 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

**Premesso** che il sig\*\*\*\*\*.come meglio specificato in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Donatiello, ha intentato nei confronti del comune un'azione di risarcimento dei danni con invito preliminare di una negoziazione assistita ex art 2 e ss del DL 132/2014 il Comune di Morra De Sanctis per risarcimento dei danni occorsi ad una autovettura identificata agli atti che avrebbe subito dei danni procedendo in pieno giorno su una strada di proprietà comunale. Inoltre, non è chiara l'effettiva proprietà dell'autoveicolo in quanto vi è una divergenza in merito a quanto dichiarato sul verbale dei carabinieri e quanto risulta dalla richiesta di risarcimento.

Risulta pacifico dalla giurisprudenza della suprema Corte (cfr. **Cass 3005 del 1990**) che<<... la richiesta di risarcimento dei danni subiti da un veicolo a seguito di un incidente stradale può essere legittimamente proposta anche da un terzo e cioè da un soggetto diverso dal reale proprietario del mezzo. In tema di risarcimento del danno derivato dalla circolazione stradale, il detentore di un autoveicolo intestato ad un terzo ha legittimazione a pretendere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo, ancorché non ne sia proprietario, **ma deve dimostrare che tali danni abbiano inciso nella propria sfera patrimoniale.... l'applicazione di tale principio a i singoli casi concreti impone al giudice del merito di accertare se l'attore abbia rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, nonché l'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiede il ristoro...** (cfr. **Cass. n. 4003/2006**). A questo fine non è sufficiente la prova dell'esistenza di un titolo che obblighi il detentore a tenere indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta, sicché il proprietario non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiato (cfr. **Cass. n. 4003/2006**)>>, (cfr. studio legale pignatelli commento Cass. 4003/2006)

Infine, la dinamica dell'accadimento in base alla giurisprudenza di merito non fanno presumere la sussistenza dei requisiti per il risarcimento da insidia e trabocchetto, infatti, riportando una recente sentenza sui requisiti dell'insidia e trabocchetto si è osservato che <<... Per quanto riguarda l'elemento oggettivo della non visibilità, si è ritenuto che la buca, essendo l'unica presente in quel tratto stradale, peraltro mantenuto dall'Ente pubblico in buone condizioni, nonché in posizione centrale rispetto alla carreggiata non poteva assolutamente definirsi insidiosa. Oltre a ciò, il giudice tiene in debita considerazione anche le circostanze temporali in cui il sinistro si è verificato, ovvero nel mese di aprile nel primo pomeriggio, ove si gode di un'ottima luce naturale che rende certamente visibile la presenza d'insidie sul quel tratto di strada. Pertanto, a dire del giudice di secondo grado, l'insieme di tali circostanze hanno portato a ritenere che la buca fosse ben visibile. Per quanto attiene, invece, il requisito soggettivo dell'imprevedibilità del pericolo, il giudice fa propria una massima d'esperienza secondo cui è certo che **"la presenza di una pozzanghera lascia presumere l'esistenza di una sconnessione sottostante, nella quale l'acqua confluisce"**. Pertanto, se il danneggiato avesse

usato l'ordinaria diligenza, lo stesso avrebbe certamente previsto l'anomalia sulla strada e, di conseguenza, avrebbe evitato il verificarsi del danno.>> (cfr. Federico Villa Altalex 2021 – Trib. Vasto n. 37/2021).

**Visto** l'invito alla negoziazione assistita prot. 118/2023

**Ritenuto** che sussistano argomentazioni difensive da far valere in sede di negoziazione assistita e giudizio e quindi ravvisata l'opportunità di costituirsi in sede di negoziazione assistita e in sede di eventuale giudizio in caso di esito negativo della negoziazione, a fronte dell'atto di citazione sopra richiamato, innanzi al Giudice competente, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

**Atteso** che:

- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art.17, comma 1, lett. d) sono esclusi all'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte all'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

**Dato atto** che, nelle more dell'avvio e conclusione della procedura ad evidenza pubblica per la formazione di un elenco di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio, conformemente alle Linee Guida n. 12 di ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, si rende opportuno individuare un legale, cui affidare l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Morra De Sanctis;

**Considerato** quindi che la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento degli incarichi legali alla luce del nuovo codice, in base alla quale:

- a. la competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale;
- b. al Sindaco compete, in via esclusiva, il conferimento della procura alle liti al legale da incaricare;
- c. la competenza al conferimento dell'incarico, vertendo in materia di affidamento di servizi legali, spetta al Responsabile del Settore Amministrativo, che dovrà provvedervi con determinazione dirigenziale, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 50/2016;

**Dato atto** che la Corte di Giustizia Europea con una sentenza del 6 giugno 2019 ha statuito che l'aspetto fiduciario, in uno alla riservatezza, impongono drasticamente ed irrimediabilmente di escludere ogni possibilità di porre in essere procedure comparative, giustificando così in toto l'esclusione applicativa della direttiva appalti a dette tipologie di incarichi, arrivando ad affermare che il "rapporto intuito personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare" e che: "la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni".

**Ritenuto** demandare al Responsabile del Settore Amministrativo il conferimento dell'incarico ad un legale esterno, per le motivazioni in premessa esposte, per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel giudizio promosso, gli atti consequenziali e connessi al presente deliberato, ivi inclusa la sottoscrizione di apposita convenzione con il professionista incaricato e l'impegno di spesa;

**Ritenuto**, altresì, di esplicitare, in ossequio alla normativa sopra citata, che i professionisti invitati dovranno far pervenire preventivo di spesa che riguarderà l'intero grado di giudizio onnicomprensivo, di oneri di legge ivi incluse eventuali spese, da redigere secondo le tariffe minime professionali di cui al D.M. della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 aggiornate al D.M. n. 37/2018, diminuite del 30%;

**Richiamati:**

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- l'art.9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27;
- la legge 31.12.2012, n. 247; - il D.M. 10.03.2014, n. 55 come aggiornato con D.M. n. 37/2018;
- il d.lgs. 50 del 18.04.2016 e dal D.M. 20/07/2012 n. 140 (artt. 18 e 28);

**Vista** la delibera esecutiva del Consiglio Comunale n. 14 del 05/08/2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

**Vista** la delibera esecutiva del Consiglio Comunale n. 13 del 05/08/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

**Dato atto** che non essendo stato approvato il bilancio 2023-2025 il comune è in esercizio provvisorio;

**Dato atto** che trattasi di spesa consentita ai sensi del disposto dell'art. 163 del. TUEL 267/2000, in quanto necessaria ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente e che la stessa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente atto espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1, e 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000;

**PROPONE**

1. **Di approvare** le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parti integranti e sostanziale del presente atto;
2. **Di autorizzare** il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza avanti al Tribunale di Avellino, instaurata da \*\*\*\*\* nonché a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura speciale alle liti prevedendo ogni più ampia facoltà per eccepire, dedurre, contro dedurre, transigere e compiere ogni atto per la difesa degli interessi del Comune di Morra De Sanctis;
3. **Di dare atto** che il Responsabile del Settore Amministrativo dovrà procedere all'individuazione del professionista cui affidare l'incarico legale considerando le ragioni di urgenza a provvedere derivanti dai tempi ristretti imposta dalla procedura di opposizione nonché i requisiti di affidabilità professionale del soggetto da incaricare;
4. **Di rendere** la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come di seguito riportati:

PARERE: Favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla **Regolarita' tecnica**  
Data: 24-01-2023.

Il Responsabile del servizio  
*F.to Dott. Massimo Gala*

PARERE: Favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla **Regolarita' contabile**  
Data: 24-01-2023.

Il Responsabile del servizio  
*F.to Rag. Francesco CESTA*

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
*F.to Dott. Vincenzo Di Sabato*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott. Carmine Robert La Mura*

---

---

**ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

(X) che la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),  
Dalla Residenza Comunale, li 26-01-2023.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott. Carmine Robert La Mura*

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n. 267/00, all'Albo Pretorio di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009).

Dalla Residenza Comunale, li 09-02-2023.

**Il Responsabile del Servizio**  
*F.to @352 @Massimo Gala*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott. Carmine Robert La Mura*